

## Edizione di lunedì 9 Novembre 2020

### EDITORIALI

#### [Euroconference In Diretta: le tematiche della 19a puntata](#)

di Sergio Pellegrino

### AGEVOLAZIONI

#### [Approvato il Decreto Ristori bis](#)

di Lucia Recchioni

### CRISI D'IMPRESA

#### [Il correttivo al Codice della Crisi diventa definitivo – IV° parte](#)

di Francesca Dal Porto

### AGEVOLAZIONI

#### [Rivalutazione terreni e partecipazioni: la scadenza del 15 novembre](#)

di Federica Furlani

### IMPOSTE SUL REDDITO

#### [Le spese universitarie all'estero tracciate](#)

di Clara Pollet, Simone Dimitri

## EDITORIALI

### ***Euroconference In Diretta: le tematiche della 19a puntata***

di Sergio Pellegrino



**DIGITAL** Master di specializzazione

## LE MISURE DEL PIANO TRANSIZIONE 4.0

[Scopri di più >](#)

**Euroconference In Diretta** ritorna questa mattina con un **nuovo appuntamento** alle **9**.

Nella **sessione di aggiornamento** partiremo analizzando quanto è accaduto nella settimana che si è appena chiusa dal punto di vista della **produzione normativa** e della **prassi**.

Per quanto riguarda i **provvedimenti normativi**, da evidenziare innanzitutto la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre del **decreto legislativo 147 del 26 ottobre scorso**, che contiene **disposizioni integrative e correttive** al **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**.

Il decreto si compone di **42 articoli**, con l'obiettivo di **chiarire le disposizioni maggiormente controverse** del Codice, modificando la stessa **nozione di crisi** e intervenendo sul sistema di **indicatori e indici della crisi**, ma al tempo stesso introduce **alcune novità rilevanti**.

Per quanto riguarda la **prassi dell'Agenzia**, non ci sono state circolari e risoluzioni, ma ben **29 risposte ad istanze di interpello**, molte delle quali aventi ad oggetto le agevolazioni edilizie.

Come consuetudine, abbiamo poi selezionato **10 pronunce della Corte di Cassazione**, attribuendo un *rating* di interesse.

Andremo quindi ad analizzare le **principali disposizioni del decreto Ristori**, anche tenendo conto delle annunciate novità del c.d. **Ristori-bis: contributo a fondo perduto, credito d'imposta locazioni, soppressione seconda rata Imu e sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore** gli argomenti che affronteremo.

Nella **sessione adempimenti e scadenze**, **Lucia Recchioni** si soffermerà invece sulle novità in materia di **trasmissione dati al sistema tessera sanitaria**.

La successiva sessione di approfondimento vedrà protagonista **Roberto Bianchi**, che analizzerà

i più recenti chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in materia di **conferimenti di partecipazioni**.

Nella **sessione** dedicata al **caso operativo**, avremo un nuovo **appuntamento** in collaborazione con il servizio ***Focus Agevolazioni Edilizie*** di ***Euroconference Consulting***.

Ci soffermeremo sulla tematica dell'**apposizione del visto di conformità** nell'ambito della disciplina del **superbonus** nel caso in cui il contribuente **opti per lo sconto in fattura o la cessione del credito**, anziché beneficiare della detrazione in dichiarazione.

Esamineremo le ***check list*** che il **CNDCEC** ha predisposto per **supportare l'attività dei professionisti** sia per gli **interventi di efficientamento energetico** che per quelli di **miglioramento sismico**.

Nella **sessione** curata da ***Gruppo Finservice***, la **dott.ssa Sara Frigeni** di ***Nexus International*** affronterà il tema di come far **crescere il fatturato estero** delle Pmi italiane.

Da ultimo, nella **sessione Q&A** risponderemo ad alcuni dei quesiti proposti dai partecipanti in relazione ai temi affrontati, mentre in settimana pubblicheremo tutte le risposte alle domande pervenute **nell'area dedicata a *Euroconference In Diretta*** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community su Facebook**.

---

## MODALITÀ DI FRUZIONE DI *EUROCONFERENCE IN DIRETTA*

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su ***Evolution***);
2. direttamente dal portale di ***Evolution*** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

**Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).**

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

## AGEVOLAZIONI

### **Approvato il Decreto Ristori bis**

di Lucia Recchioni

**DIGITAL** Seminario di specializzazione

## **IL MODELLO REDDITISC2020: GLI ULTIMI CONTROLLI**

[Scopri di più >](#)

Nella tarda serata di **venerdì 6 novembre**, il **Consiglio dei Ministri** ha approvato il decreto legge che introduce **ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria** in corso (c.d. **“Decreto Ristori bis”**).

A seguito delle **nuove restrizioni introdotte dal D.M. 03.11.2020**, il Decreto stanzia infatti **ulteriori risorse per tutelare imprenditori e lavoratori**. Di seguito, una **sintesi** delle previsioni annunciate.

#### **Sospensione previdenziali**

**contributi** Questa misura interessa **l'intero territorio nazionale**, in quanto è riconosciuta a tutti i datori di lavoro appartenenti a **determinati settori** (anche se operanti nelle **zone gialle**) la **sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali per il mese di novembre**.

I datori di lavoro delle **zone arancioni e rosse** possono invece beneficiare della **sospensione dei versamenti anche per il mese di dicembre**.

I contributi sospesi dovranno essere versati entro il **16.03.2021**, anche a rate.

**Incrementato il contributo** In considerazione dell'introduzione, da parte del **Decreto Ristori**, di un **a fondo perduto previsto** un **nuovo contributo a fondo perduto** (calcolato sulla base di quello dal **Decreto Ristori** ericonosciuto dal Decreto Rilancio), il **Decreto Ristori bis incrementa di un ampliato l'elenco dei ulteriori 50%** il contributo per le imprese riconducibili a **determinati settori economici** (gelaterie e pasticcerie, bar e altri esercizi simili senza cucina) con **domicilio fiscale o sede operativa nelle zone arancioni o rosse**.

Viene inoltre **ampliato l'elenco dei codici Ateco** che caratterizzano le attività alle quali deve ritenersi riconosciuto il beneficio in esame.

Si evidenzia infine che, con il **comunicato stampa del 07.11.2020**, l'Agenzia delle entrate ha annunciato **l'avvenuto accredito dei primi contributi a fondo perduto riconosciuti dal Decreto Ristori**.

**Nuovo contributo a fondo perduto** Viene previsto un **nuovo contributo a fondo perduto** per le specifiche imprese che operano nelle **zone rosse**, variabile in funzione della **tipologia**

**di attività svolta.**

**Contributo per le attività** Viene costituito un fondo ai fini della corresponsione di un **contributo a con sede nei centrifondo perduto** alle attività economiche che hanno sede nei **centri commerciali e per le commerciali e per le industrie alimentari.** **industrie alimentari**

**Credito d'imposta** Viene prevista l'estensione ai mesi di **ottobre, novembre e dicembre** del **locazioni e affitti** **credito d'imposta locazioni** alle imprese che operano nelle **zone rosse** e che svolgono un'attività per la quale è previsto il riconoscimento del **contributo a fondo perduto.**

**Sospensione** **dei soggetti la cui attività è stata sospesa** possono beneficiare della **versamenti per il mese disospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei pagamenti Iva novembre** per il mese di **novembre.**

**Rinvio del secondo soggetto Isa** interessati alle **nuove limitazioni** che operano nelle **zone acconto Irpef, Ires e Irap rosse** possono beneficiare della proroga al **30 aprile 2021** del **pagamento della seconda rata dell'acconto Ires, Irpef e Irap**, indipendentemente dall'intervenuta riduzione del fatturato.

**Cancellazione** **della** Alle imprese che rientrano tra i beneficiari del nuovo **contributo a fondo perduto** e che operano nelle **zone rosse** è riconosciuta la **cancellazione della seconda rata Imu**, a condizione che i proprietari degli immobili siano anche **gestori delle attività.**

**Sostegno alla filiera** Il Decreto Ristori bis prevede la **totale decontribuzione, anche per il mese agricola, pesca ed dicembre, a favore delle imprese interessate dalla decontribuzione acquacoltura** riconosciuta dal Decreto Ristori, attive nei settori della **filiera agricola, della pesca e dell'acquacoltura.**

## CRISI D'IMPRESA

### ***Il correttivo al Codice della Crisi diventa definitivo – IV° parte***

di Francesca Dal Porto



DIGITAL Seminario di specializzazione  
**ASSETTI ORGANIZZATIVI, CONTROLLO INTERNO  
E CONTINUITÀ AZIENDALE**  
[Scopri di più >](#)

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020** il **D.Lgs. 147/2020**, che introduce le **disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**.

Tra i principali contenuti del decreto correttivo, alcuni riguardano anche le **norme dettate in materia di concordato preventivo**.

Con il [precedente contributo](#) sono state passate in rassegna le **novità inerenti alle procedure previste per il sovradebitamento**, e tra queste anche quelle relative al **concordato minore**; ci si sofferma adesso sulla **regolamentazione del concordato preventivo** ([articoli 84 – 120 CCII](#)).

Il correttivo interviene sull'[articolo 84 CCII](#) che è una delle norme più innovative all'interno del Codice della Crisi: con il nuovo codice, infatti, **l'ipotesi della continuazione dell'attività di impresa diventa centrale nel concordato preventivo**. Per questo motivo, con il correttivo, si è sentita l'esigenza di intervenire sulle definizioni di **“continuità aziendale”** e di **“prevalenza”**, per fare maggiore chiarezza sui punti più controversi.

In particolare, con la riformulazione del [comma 2](#) dell'[articolo 84 CCII](#), il correttivo specifica che l'ipotesi di **continuità indiretta** si può realizzare:

- **in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda** in una o più società (anche di nuova costituzione);
- ovvero in forza di **affitto di azienda, anche stipulato anteriormente al deposito** del ricorso, purché in funzione della presentazione della proposta.

È ora chiaro, con la nuova formulazione, che solo il **contratto di affitto di azienda**, in ipotesi di concordato preventivo con continuità indiretta, può essere **stipulato anteriormente al deposito del ricorso**, dovendo invece gli altri negozi (**cessione, usufrutto, conferimento**) essere stipulati in **esecuzione del piano**.

Anche il [\*\*comma 3\*\*](#) dell'**articolo 84 CCII** è stato interessato da una rettifica: è stata esclusa la possibilità che la **cessione del magazzino** possa essere considerata ai fini della valutazione del requisito che vuole che, nel concordato in continuità aziendale, i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta.

Nell'[\*\*articolo 87 CCII\*\*](#), che descrive i **contenuti del piano di concordato**, è previsto l'inserimento di un inciso nel primo comma che chiede al debitore di presentare, nel caso di concordato in continuità aziendale, anche il **piano industriale** e l'evidenziazione dei suoi **effetti sul piano finanziario**.

In relazione agli effetti della presentazione della domanda di concordato, il correttivo interviene sull'[\*\*articolo 94 CCII, commi 3 e 6\*\*](#), prevedendo il **coinvolgimento del commissario giudiziale** in due circostanze:

- nel caso in cui il **giudice sia chiamato ad autorizzare atti di straordinaria amministrazione** prima dell'omologazione del concordato preventivo;
- nel caso in cui il **Tribunale debba autorizzare, in caso di urgenza, una serie di atti** (alienazione, affitto di azienda, ecc.) senza far luogo a pubblicità e a procedure competitive.

L'[\*\*articolo 97 CCII\*\*](#), relativo ai **contratti pendenti**, è stato **integralmente riscritto** con il correttivo.

Al **comma 1**, è stata inserita la disposizione che prevede l'inefficacia di eventuali patti che autorizzino il recesso o consentano lo scioglimento di contratti pendenti, al momento del deposito della domanda di accesso al concordato.

Al **comma 6**, è stata aggiunta la precisazione secondo la quale, nel caso di sospensione o scioglimento del contratto, tra la data di notificazione dell'istanza di sospensione o scioglimento e la data della notificazione del provvedimento autorizzativo, **la controparte non può esigere dal debitore la prestazione dovuta né invocare la risoluzione di diritto del contratto**, per mancato adempimento di obbligazioni con scadenza successiva al deposito della domanda di concordato.

Il correttivo prevede un ulteriore comma all'[\*\*articolo 97 CCII\*\*](#), il **comma 14**, in materia di **contratti di finanziamento bancario cosiddetti "autoliquidanti"**. Si tratta dei rapporti nei quali una parte cede in varie forme propri crediti non ancora scaduti a un intermediario, a fonte di un **finanziamento erogato**. Si pensi, ad esempio, alle **operazioni di anticipo su fatture**, anticipazioni al salvo buon fine, sconto di portafoglio commerciale, ecc.

La disposizione introdotta con il correttivo, al fine di sanare una serie di contrasti interpretativi, prevede in modo espresso che anche **la riscossione diretta da parte del finanziatore** nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata, **costituisca prestazione principale** ai sensi del comma 1 dell'[\*\*articolo 97 CCII\*\*](#).

Ciò significa che **l'erogazione dell'anticipazione da parte del soggetto finanziatore non esaurisce le obbligazioni a suo carico** e che, tra queste, vi è anche quella di **procedere alla riscossione dei crediti** del finanziato; fino a quando l'attività di riscossione non è ultimata, il contratto deve considerarsi pendente.

Il nuovo comma disciplina anche gli **effetti dello scioglimento di tale tipologia di contratto**, ove autorizzato dal Tribunale: il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate, nel periodo compreso tra i 120 giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso alla procedura e la **notificazione del provvedimento che ha autorizzato lo scioglimento**.

Il limite temporale stabilito è frutto di una serie di **interessi ed esigenze contrapposte**: da un lato si vuole garantire al finanziatore la possibilità di **recuperare e trattenere somme corrisposte da terzi** (pregiudicando gli altri creditori) a fronte di anticipazioni effettuate, ma l'intervallo temporale cui tali anticipazioni si riferiscono non deve retroagire oltre alla data indicata, che rappresenta i tempi normali di adempimento di tale tipologia contrattuale.

In merito alla **relazione del commissario giudiziale** prevista dall'[articolo 105 CCII](#), il correttivo interviene precisando che la stessa **deve essere trasmessa anche al PM**. È pacifico, infatti, l'interesse di tale organo a conoscere gli esiti delle verifiche svolte dal commissario giudiziale, in particolare in relazione alle cause del dissesto e sulla condotta del debitore.

All'[articolo 119 CCII](#) in materia di **risoluzione del concordato**, infine, il correttivo **introduce il comma 7** che prevede espressamente che il **Tribunale dichiari aperta la liquidazione giudiziale** solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che **lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura della procedura**.

## AGEVOLAZIONI

### **Rivalutazione terreni e partecipazioni: la scadenza del 15 novembre**

di Federica Furlani

**DIGITAL** Seminario di specializzazione

## **GLI ASPETTI CRITICI DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE LEGALE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE**

[Scopri di più >](#)

C'è ancora pochissimo tempo per chi sta progettando una cessione di quote sociali o di terreni (agricoli ed edificabili) e può trovare conveniente procedere a rideterminare il loro costo fiscale.

La legge di conversione (**L. 77/2020** del 18 luglio 2020) del decreto Rilancio (**D.L. 34/2020**) ha infatti prorogato al **15 novembre 2020** il termine per la rivalutazione di partecipazioni societarie e terreni posseduti alla data del **1° luglio 2020**.

I tempi sono quindi stretti perché entro tale data sarà necessario:

- **redigere e asseverare la perizia di stima** (da parte di un professionista abilitato);
- **versare l'imposta sostitutiva** (in unica soluzione o la prima di tre rate annuali di pari importo).

Ricordiamo che la norma è destinata a **soggetti non imprenditori** e quindi possono aderire alla rivalutazione:

- **persone fisiche non esercenti attività d'impresa;**
- **società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 Tuir;**
- **enti non commerciali**, per quel che attiene alle attività non inerenti all'attività d'impresa;
- **soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia,**

che **possiedano terreni** (agricoli ed edificabili) o **partecipazioni** (sia qualificate che non qualificate), non in regime di impresa, alla data del **1° luglio 2020**, anche se cedute prima della predisposizione della perizia e il versamento dell'imposta sostitutiva.

Coloro che sono già in possesso di una **perizia di stima asseverata**, alla scadenza del 16 novembre (il 15 cade di domenica) dovranno versare **l'imposta sostitutiva pari all'11%** del valore complessivo del terreno o della partecipazione oggetto di rivalutazione.

Quindi l'imposta sostitutiva va determinata **sul valore di perizia** mentre, in caso di alienazione, l'imposta ordinaria viene applicata solo all'eventuale plusvalenza, determinata come differente tra il **corrispettivo percepito ed il valore di carico fiscale**.

Va evidenziato, come precisato dalla [circolare 47/E/2011](#), che se il contribuente ha già rivalutato in passato gli stessi beni, beneficiando di precedente analoga agevolazione, potrà **scomputare** dall'imposta sostitutiva che dovrà versare per effetto dell'operazione attuale quella già versata in passato o, nel caso avesse in sospeso rate dalla precedente rivalutazione in quanto ancora pendenti, **non sarà più tenuto al versamento**.

Se però la nuova valutazione **comportasse una diminuzione di valore della partecipazione o del terreno**, l'eccedenza di imposta sostitutiva versata **non potrà in alcun modo essere recuperata**.

L'imposta sostitutiva va versata:

- **in un'unica soluzione**;
- **in tre rate annuali di pari importo**, a decorrere dalla medesima data. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi nella misura del 3% annuo** da versare contestualmente a ciascuna rata.

Si precisa che l'opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria **si considerano perfezionate** con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata, e il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle **plusvalenze di cui all'[articolo 67 Tuir](#)**.

Di conseguenza, il **versamento dell'intera imposta sostitutiva** (ovvero della prima rata) oltre il termine previsto (16 novembre 2020) **non consente l'utilizzo del valore rideterminato** ai fini del calcolo della plusvalenza realizzata: in tale ipotesi il contribuente può richiedere il **rimborso dell'imposta sostitutiva versata**.

Il **mancato versamento delle rate successive alla prima** non fa invece venir meno la validità della rivalutazione, ma comporta **l'iscrizione a ruolo degli importi non versati** ([articoli 10 e ss. D.P.R. 602/1973](#)): in tale ipotesi il contribuente potrà regolarizzare l'omesso versamento con il cd. **ravvedimento operoso**.

Il **codice tributo** per il versamento con modello F24 è: **“8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati”**.

Il modello F24 deve essere compilato nella sezione Erario e l'**anno di riferimento** da indicare è il **“2020”**.

L'imposta sostitutiva dovuta può essere **compensata** sul modello F24, utilizzando gli eventuali crediti tributari disponibili.

## IMPOSTE SUL REDDITO

### **Le spese universitarie all'estero tracciate**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

**DIGITAL** Seminario di specializzazione

## LE INDAGINI FINANZIARIE E GLI ACCERTAMENTI BANCARI

[Scopri di più >](#)

L'inizio del **percorso universitario all'estero** comporta il sostenimento di costi in parte detraibili dall'imposta loda. Analizziamo la possibilità di recuperare queste spese.

La detrazione spetta, nella **misura del 19%, delle spese sostenute per la frequenza** di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri secondo l'[articolo 15, comma 1, lett. e\), Tuir](#).

La detrazione spetta sulle spese sostenute:

- per **tasse di immatricolazione ed iscrizione**,
- per la “**ricognizione**” (diritto fisso da corrispondere per anno accademico da coloro che non abbiano rinnovato l'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi e consente di **riattivare la carriera** pagando e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relativa ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione),
- **soprattasse per esami di profitto e laurea**,
- la **partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea**, eventualmente previsti dalla facoltà in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l'accesso ai corsi di istruzione universitaria,
- la **frequenza dei tirocini formativi** attivi per la formazione iniziale dei docenti istituiti presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Non spetta la detrazione invece per le spese relative all'acquisto di **libri scolastici, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari e di vitto e alloggio** necessarie per consentire la frequenza della scuola.

Per le spese di frequenza di corsi universitari all'estero, ai fini della detrazione, occorre fare riferimento **all'importo massimo** stabilito per la frequenza di corsi di istruzione, appartenenti

alla medesima area disciplinare, nella **zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale**.

Nella tabella stabilita con [\*\*D.M. 19.12.2019\*\*](#) gli importi sono distinti per **area disciplinare** ed i **raggruppamenti dei corsi di studio per area disciplinare** sono indicati nell'allegato al decreto del Miur citato.

Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e isole
Medica	3.700	2.900	1.800
Sanitaria	2.600	2.200	1.600
Scientifico-tecnologica	3.500	2.400	1.600
Umanistico-sociale	2.800	2.300	1.500

In questo modo due studenti di medicina italiani iscritti all'università di Liverpool avranno **due diversi limiti di spesa** se hanno il domicilio fiscale ad esempio a Venezia e a Roma: il primo avrà il limite di 3.700 euro mentre il secondo di 2.900 euro.

**Non spetta la detrazione** per i contributi pagati all'università pubblica relativamente al **riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all'estero**.

Con la [\*\*risposta 302/E/2019\*\*](#) l'Agenzia delle entrate ha escluso la possibilità di inserire il costo di iscrizione affrontato con il ricorso al **“prestito d'onore” contratto con il governo inglese**.

Il **rimborso** del prestito è **effettuato a favore di un ente diverso dall'Università** e questa circostanza escluderebbe la possibilità di ricondurre le spese tra quelle detraibili ai sensi dell'[\*\*articolo 15, comma 1, lettera e\), Tuir\*\*](#) non essendo assimilabile ad una tassa di iscrizione ad un corso universitario.

Relativamente all'**alloggiamento dello studente**, è possibile detrarre dall'imposta loda il 19% dei canoni derivanti dai **contratti di locazione** stipulati o rinnovati ai sensi della **L. 431/1998**, dei canoni relativi ai **contratti di ospitalità**, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati dagli studenti con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, per un **importo non superiore a 2.633 euro**, ai sensi dell'[\*\*articolo 15, comma 1, lett. i-sexies\) e lett. i-sexies.01, Tuir\*\*](#).

Gli studenti devono essere iscritti ad un corso di laurea presso un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, **distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri** e comunque in una provincia diversa.

La detrazione spetta, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti, a studenti iscritti ad un corso di laurea presso **un'università situata fuori dal territorio nazionale** purché sia **ubicata in uno degli stati dell'Unione europea**, ovvero in uno degli **Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo**.

La detrazione del canone è subordinata alla sola **stipula (o al rinnovo) di contratti di locazione**

e di ospitalità ovvero di atti di assegnazione in godimento senza altra indicazione. È, tuttavia, necessario che l'istituto che ospita lo studente rientri tra quelli previsti dalla norma, ovvero tra gli *“enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative”*.

Ai fini della detrazione, pertanto, è necessario che, ove non sia insito nella natura dell'ente che lo stesso non abbia finalità di lucro, sia **rilasciata un'attestazione** dalla quale risulti che l'ente ha le caratteristiche richieste dalla norma agevolativa ([circolare 19/E/2020](#)).

La **detrazione relativa ai contratti di locazione per studenti universitari eccedente l'imposta lorda non può essere recuperata**. Qualora i canoni siano pagati non dallo studente, ma da un **familiare** di cui lo studente risulti fiscalmente a carico ai sensi dell'[articolo 12, comma 2, Tuir](#), la detrazione compete al familiare entro i limiti di spesa.

A decorrere dall'anno di imposta 2020, la detrazione del 19% ai fini Irpef degli oneri indicati nell'[articolo 15 Tuir](#) ed in altre disposizioni normative, spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con **modalità di pagamento tracciabili** ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento di cui all'[articolo 23 D.Lgs. 241/1997](#) (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).